

In esecuzione della presente deliberazione sono stati
Emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 08/09/2014

OGGETTO: Elezione del Revisore Unico dei Conti del Comune di Calatabiano per il triennio 2014/2017 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo.

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto, del mese di settembre, alle ore 19,15 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.		CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	
Trovato	Salvatore	X		Petralia	Antonio Filippo	X	
Turrisi	Salvatore		X	Spoto	Agatino	X	
Franco	Francesco	X		Prestipino	Rosario		X
Moschella	Antonino	X		Foti	Nunziato	X	
Messina	Rosaria Filippa	X		D'Allura	Silvana Filippa	X	
Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X					
Di Bella	Mario	X					
Intelisano	Rosario	X					
Corica	Liborio Mario	X					
Samperi	Salvatore	X					
Assegnati n. 15		In carica n. 15		Assenti n. 02		Presenti n. 13	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dr. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Non partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta. La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Ponturo Vincenzo Massimiliano, Franco Francesco, D'Allura Silvana Filippa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

- (1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.
- (2) Ordinaria/urgente
- (3) Pubblica/segreta

Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta iscritta al 15° punto dell'odierno o.d.g..

Sull'argomento chiedono ed ottengono la parola:

Petralia Antonio Filippo (consigliere "Uniamoci per Calatabiano"), il quale, nel premettere che per l'elezione in oggetto si è dovuti pervenire alla scadenza del mandato, richiama la "battaglia" dal medesimo portata avanti, ai fini del contenimento della spesa pubblica, conclusasi con la pronuncia favorevole del C.G.A., per far sì che venisse applicata, anche nella regione siciliana, l'intervenuta modifica della norma statale, ai sensi della quale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale.

Messina Rosaria Filippa (capogruppo "Calatabiano nel cuore"), evidenzia che il contrario avviso dell'allora gruppo di opposizione traeva giustificazione dalla necessità che trovasse applicazione il principio di rappresentatività delle minoranze.

In assenza di ulteriori interventi sulla stessa il Consiglio Comunale:

- richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;
- visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;
- viste le candidature riportate nella medesima proposta e relativi domande e *curricula* pervenuti al protocollo dell'Ente;

nel prendere atto unanimemente della proposta di deliberazione procede alle operazioni per l'elezione, con unica votazione a scrutinio segreto e con espressione di un'unica preferenza, dell'Organo di Revisione economico-finanziaria in forma monocratica.

Pertanto, gli scrutatori, su invito del Presidente del consiglio, distribuiscono le schede munite del timbro tondo del Comune e siglate.

A tal punto, il Presidente del Consiglio ed i singoli consiglieri, ritirata la scheda, uno ad uno, si recano nell'apposita cabina, per esprimere la loro unica preferenza, inserendo le predette schede in apposita urna.

Effettuato lo scrutinio, il Presidente del Consiglio accerta l'esito della votazione secondo le seguenti risultanze:

Consiglieri votanti: n. 13

Astenuti: 0

CANDIDATI	NUMERO PREFERENZE
SAMPERI DANIELA	10
LA PERNA PIETRO	02
REVELLO GIUSEPPA	0
VITO FRANCESCO	0
CANNAVO' SEBASTIANO	0
STUDIO RICCIOLI RAG. DOTT. MATILDE	0
RUSSO BRUNELLA	0
COSTA EDOARDO MARIA	0
CANDIDATI fuori termine	NUMERO PREFERENZE
CURCURUTO GIUSEPPE	0

NON CANDIDATI	NUMERO PREFERENZE
TOMMASO I	01

Schede bianche: 0

Indi, il Presidente del Consiglio proclama eletto a **maggioranza assoluta dei membri componenti l'organo consiliare**, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto, Revisore Unico dei Conti del Comune di Calatabiano, per il triennio 2014/2017, la dr.ssa SAMPERI Daniela, che ha riportato n. 10 preferenze.

Con 13 (tredici) voti favorevoli su 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

DELIBERA, altresì,

1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/91, l'immediata esecutività della presente deliberazione.

OGGETTO: ELEZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI CALATABIANO PER IL TRIENNIO 2014/2017 CON DECORRENZA DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELL'ATTO DELIBERATIVO.

Proponente : 



Redigente: 

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune, per il triennio 25.07.2011 – 25.07.2014;
- a seguito della naturale scadenza (25.07.2014), non essendo stato ricostituito, lo stesso organo è stato *ex lege* prorogato, per non più di quarantacinque giorni, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 1994, n. 444, recepita nella Regione Sicilia con l'art. 1, della L.R. 28 marzo 1995, n. 22;
- in particolare, il comma 1, dell'art. 1 bis della richiamata L.R. 28 marzo 1995, n. 22, aggiunto dall'art. 14, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, dispone che *"I Collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni"*;
- l'art.16, comma 25, del D.L. n.138 del 13.08.2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148 del 14/09/2011, prevede nuove modalità di nomina dei revisori dei conti degli Enti Locali, demandando ad un successivo decreto del Ministero dell'Interno il regolamento di attuazione;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 15/02/2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011 per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e la modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- la circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 7/2012 prevede, tuttavia, al punto 4 che le disposizioni legislative del Regolamento non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale sino a quando le stesse non abbiano legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia, fatto salvo il caso in cui gli statuti non prevedano che per quanto non disciplinato dalla normativa regionale si applichi quella statale;
- la deliberazione n.40 del 1 giugno 2012 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, ritiene che l'art.16, comma 25, del D.L.n.138/2011 convertito con modificazioni dalla L. n.148/2011 non può ritenersi applicabile immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione Siciliana;

PRESO ATTO che:

- negli enti locali della Regione Sicilia in materia di elezione dell'organo di revisione continua a trovare applicazione l'art. 57 della Legge n. 142/1990 come recepito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, lett. i) della Legge Regionale 11/12/1991 n. 48;

- il Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana, con sentenza n. 402/2013, ha ritenuto applicabile, agli Enti Locali ricadenti nella Regione Siciliana, l'art.234, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede, nei comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti che la revisione economico – finanziaria sia affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri;

ATTESO che:

- occorre, pertanto, procedere all'elezione del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2014/2017 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo;

DATO ATTO che:

- per l'elezione in oggetto è stato redatto e pubblicato, in data 13 agosto 2014, sul sito internet, apposito avviso, contenente:
 - requisiti richiesti;
 - cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
 - durata e compenso;
 - modalità di presentazione delle candidature, le quali sarebbero dovute pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 agosto 2014;
- sono pervenute al protocollo di questo Comune, entro il termine di scadenza previsto dal suddetto avviso per la presentazione delle candidature, le seguenti richieste:
 1. **Revello Giuseppa** prot. n. 10803 del 19.08.2014;
 2. **Vito Francesco** prot. n. 10910 del 22.08.2014;
 3. **Cannavò Sebastiano** prot. n. 10964 del 26.08.2014;
 4. **La Perna Pietro** prot. n. 10988 del 26.08.2014;
 5. **Studio Riccioli Rag. Dott. Matilde** prot. n. 10991 del 27.08.2014
e ritrasmessa con prot. n.10999 del 27.08.2014;
 6. **Samperi Daniela** prot. n. 10992 del 27.08.2014;
 7. **Russo Bruenella** prot. n. 11016 del 27.08.2014;
 8. **Costa Edoardo Maria** prot. n. 11050 del 28.08.2014;
- è pervenuta al protocollo di questo Comune, oltre il termine di scadenza previsto dal suddetto avviso per la presentazione delle candidature, la seguente richiesta:
 1. **Curcuruto Giuseppe** prot. n. 11183 del 01.09.2014.
- è stato accertato, dalla verifica della documentazione prodotta come da fac simile allegato all'avviso di partecipazione e dai *curricula* presentati, che tutti i partecipanti sono in possesso dei requisiti di legge per assumere l'incarico di Revisore unico dei conti;

VISTI:

- l'art. 57 della Legge n. 142/90, così come recepito ed integrato dall'art. 1 della L.R. n. 48 dell'11.12.1991;
- gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- l'art. 241, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennialmente;
- il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 31 ottobre 2001 (*Determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali*);
- il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20.05.2005 (*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali*), su G.U.R.l. n. 128 del 04.06.2005;
- l'art. 6, co. 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il cui disposto, dal 01.01.2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 sino al 31 dicembre 2013, i suddetti emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti;
- l'art. 241, co. 6 bis, secondo cui l'importo annuo del rimborso spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

Per quanto sopra

SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di procedere all'elezione del Revisore unico dei conti per il triennio 2014/2017 con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto;
- Di dare atto che il compenso base annuo spettante ai membri dell'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito in base alle disposizioni di cui all'art. 241 del D. Lgs. n. 267/00 ed ai DD.MM. 31.10.2001 e 20.05.2005 ed avuto riguardo al disposto di cui all'art. 6, co. 3, del D.L. n. 78/10, convertito con la L. n. 122/10, che assoggetta il medesimo a riduzione del 10%;
- Di impegnare allo scopo la somma presunta di € 2.470,35 imputandola:
per € 2.470,35 al cod. 1.01.01.03 del redigendo bilancio di previsione 2014;
riservandosi di prevedere nel Bilancio pluriennale 2014/2016 la somma occorrente di € 7.411,06 per gli esercizi finanziari 2015/2016/2017, restando salva, ove occorra, eventuale integrazione della spesa finalizzata al rimborso delle spese di viaggio in atto non esattamente quantificabile;



- Di dare atto, infine, che le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli articoli 234-241 del D.Lgs. n. 267/00.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.3, comma 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica** si esprime parere **favorevole**

Calatabiano li, 01/09/2014

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità contabile** si esprime parere **favorevole** e si attesta la **copertura finanziaria** sul redigendo Bilancio 2014 come segue:

€ 2.470,35 al codice 1.01.01.03/13 imp.1045/2014.

Calatabiano li, 01/09/2014

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Rag. Rosalba Pennino





REPUBBLICA ITALIANA

N. 402/13 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 429 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2012

na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 429 del 2012 proposto da

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato;

c o n t r o

il COMUNE DI CALATABIANO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - 7 marzo 2012 n. 583.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 21 febbraio 2013 il Consigliere Antonino Anastasi; udito, altresì, l'avv. dello Stato Mango per l'assessorato appellante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il Comune di Calatabiano (che ha più di 5.000 ma meno di 15.000 residenti) con delibera del consiglio comunale n. 28 del 2008 ha eletto l'organo di revisione economico-finanziaria in forma monocratica applicando l'art. 234 comma 3 del T.U.E.L. di cui al D.L.vo n. 267 del 2000.

Dietro segnalazione di alcuni consiglieri comunali l'Assessorato ha invitato il comune ad integrare l'organo di revisione mediante la nomina di tre componenti dello stesso, come previsto dalla normativa regionale.

Avendo il comune opposto un diniego, l'Assessore con decreto assessoriale n. 525 del 2010 ha nominato un commissario ad acta al fine di procedere all'integrazione dell'organo di revisione.

L'atto di nomina del commissario è stato impugnato avanti al T.A.R. Catania dal comune il quale ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

Con ordinanza n. 1093 del 2010 l'adito Tribunale ha accolto l'istanza cautelare.

Ritenendo provvisto di fumus l'appello proposto dall'Assessorato questo Consiglio con ordinanza 157 del 2011 ha però annullato il citato provvedimento cautelare.

Successivamente con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. ha accolto nel merito il ricorso del comune di Calatabiano.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello oggi all'esame dal soccombente Assessorato il quale ne ha chiesto l'integrale riforma, previa sospensione dell'esecutività.

Il comune intimato non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza n. 302 del 2012 questo Consiglio ha stavolta respinto l'istanza cautelare per mancanza del requisito inerente il periculum in mora.

All'udienza del 21 febbraio 2013 l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello non è fondato e va pertanto respinto con integrale conferma della sentenza gravata.

Oggetto sostanziale della presente controversia è la corretta composizione (monocratica o collegiale) dell'organo di revisione economico-finanziaria nei comuni della Regione Siciliana aventi più di 5.000 ma meno di 15.000 abitanti.

Per quanto direttamente rileva nella presente controversia, l'art. 57 della legge n. 142 del 1992 così prevedeva al riguardo ai commi 1 e 8:

“1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.”

“8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri ...”.

La normativa in questione (dopo essere stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 100 del D. L.vo n. 77 del 1995) è transitata senza modifiche nell'art. 234 del T.U.E.L.

Successivamente però l'art. 1 comma 732 della legge finanziaria

n. 296 del 2006 ha modificato il comma 3 dell'art. 234, in sostanza prevedendo il revisore monocratico in tutti i comuni con popolazione inferiore a 15.000 (anzichè 5.000 come in precedenza).

In questo quadro, il problema che si pone è se la modifica da ultimo richiamata si applichi o meno nella Regione Sicilia.

Come è noto, nella Regione Sicilia – che gode ai sensi dello Statuto di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali – la legge nazionale n. 142 del 1990 è stata recepita con modificazioni per effetto dell'art. 1 della legge regionale n. 48 del 1991.

Al riguardo in giurisprudenza è assodato, sul piano delle fonti, che quello disposto dall'art. 1 della l.r. n. 48 del 1991 è rinvio recettizio o statico e non già formale e dinamico, sicché l'ordinamento regionale non subisce automatiche modifiche per l'intervento o, specularmente, per l'eliminazione delle norme statali recepite (cfr. ex multis C.G.A. n. 403 del 2010).

Il che comporta in generale l'inapplicabilità diretta in Sicilia delle disposizioni del T.U.E.L., che risultino modificate rispetto a quelle originariamente contenute nella legge n. 142 e incorporate nella legislazione siciliana.

Ciò premesso in generale, nel caso specifico questo Consiglio – discostandosi dal diverso orientamento valorizzato in sede cautelare e pur dando atto della complessità della questione ermeneutica all'esame – ritiene invece di condividere quanto statuito dal T.A.R. circa la diretta applicabilità in Sicilia della modifica normativa sopravvenuta a li-

vello nazionale.

L'art. 55 comma 1 della legge n. 142 del 1990 riservava espressamente alla legge dello Stato “ **L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali**”.

Questa disposizione è stata recepita senza modifiche in Sicilia dall'art. 1 lettera i) della citata legge reg. n. 48 del 1991.

In virtù di tale esplicita scelta (che non importa qui stabilire in quale misura obbligata o discrezionale) compiuta dal Legislatore regionale l'ordinamento finanziario e contabile dei comuni siciliani è dunque ad avviso del Collegio **disciplinato** (non dalla legge n. 142 ma **direttamente dalla normativa nazionale e risulta perciò logicamente sensibile alle modificazioni di questa.**

Di tale ordinamento finanziario e contabile fanno parte le disposizioni di cui all'art. 234 commi 1 e 3 T.U.E.L. che regolano appunto la composizione dell'organo di revisione contabile degli enti locali.

In proposito, in primo luogo non si può non rilevare che l'art. 234 è topograficamente oggi inserito nella parte seconda del T.U.E.L. dedicata all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; che, come si è detto sopra, analoga norma era contenuta nell'art. 100 del D. L. vo n. 77 del 1995 appunto dedicato all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; e che infine la disposizione originaria di cui all'art. 57 della legge n. 142 era anch'essa inserita nel capo XIV della legge anch'esso dedicato alla finanza locale e alla contabilità.

In sostanza, le normative susseguitesi nel tempo hanno sempre

considerato la disciplina della composizione dell'organo di revisione come parte integrante dell'ordinamento finanziario degli enti locali.

Il che, ad avviso di questo Collegio, ben si comprende ove si ponga mente alla specifica missione istituzionale affidata a tal organo la quale comprende (cfr. oggi art. 239 T.U.E.L.) la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti etc.

In conclusione, e riassumendo in termini necessariamente semplificati, il comma 3 dell'art. 234 T.U.E.L. (come modificato dall'art. 1 comma 732 della legge n. 296 del 2006) a giudizio di questo Consiglio si applica in Sicilia perchè concerne l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e perchè il Legislatore regionale siciliano ha deciso a priori con l'art. 1 lettera i) della legge reg. n. 48 del 1991 di recepire in toto questo specifico ordinamento come di volta in volta modificato dalla legge nazionale.

Il Collegio è consapevole del fatto che, come evidenziato dall'Avvocatura erariale, a diverse conclusioni è pervenuta la Corte dei Conti in sede consultiva con il parere n. 2/2008 delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana ma, nonostante l'estrema autorevolezza del precedente, non ritiene di potersi discostare dall'indirizzo interpretativo sopra valorizzato.

Invero, nel citato parere la Corte afferma la prevalenza in subjecta materia della legislazione regionale (e quindi dell'originario

testo dell'art. 57 della legge n. 142 del 1990 come recepito materialmente in Sicilia) sulla scorta di due differenti considerazioni.

La prima di esse attiene al fatto che il comma 1363 dell'art. 1 della legge finanziaria n. 296 del 2006 dichiara applicabili le norme della legge stessa (e dunque anche il comma 732 recante la modifica di cui si controverte) alle regioni a statuto speciale nei limiti di compatibilità con le relative previsioni statutarie.

Ma l'argomento, alla stregua di quanto sopra rappresentato, non sembra decisivo perchè in Sicilia è lo stesso Legislatore regionale ad aver previsto in via generale l'applicabilità della normativa statale.

La seconda considerazione valorizzata dalla Corte attiene al fatto che la legge regionale n. 48 del 1991, nel recepire l'art. 57 della legge n. 142, ha – in sintesi – modificato al comma 1 il sistema previsto a livello nazionale per l'elezione dei revisori (in caso di organo collegiale) da parte del consiglio comunale: di qui la conclusione che l'intero originario art. 57 sarebbe stato oggetto di un rinvio materiale e ricettizio.

Al riguardo deve però osservarsi in primo luogo – e il rilievo sembra dirimente – che il sistema di elezione dell'organo di revisione è, esso sì, tendenzialmente estraneo alla materia del controllo contabile attinendo piuttosto alle modalità di funzionamento del consiglio comunale e quindi all'ordinamento istituzionale dell'ente locale.

In secondo luogo e in ogni caso la ridetta scelta del Legislatore regionale in favore di un rinvio dinamico alla legislazione nazionale sull'ordinamento contabile degli enti locali non preclude certo allo

stesso Legislatore regionale di intervenire, purchè con atto di pari forza e valore, sulla materia (fermi restando i diversi limiti alla potestà legislativa esclusiva della Regione derivanti dal patto di stabilità interno e più in generale dall'esigenza di coordinamento della finanza pubblica).

Di talchè può concludersi che il rinvio disposto dal Legislatore regionale all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali designato a livello nazionale è totalizzante e in sostanza dinamico, salvo diversa previsione contenuta in un atto normativo regionale avente pari forza e valore nella gerarchia delle fonti rispetto appunto alla norma legislativa che ha disposto tale rinvio.

Ne deriva che – come esattamente posto in luce dal T.A.R. sulla scorta di argomentazioni qui pienamente condivise – il comma 3 dell'art. 234 T.U.E.L. (come modificato dall'art. 1 comma 732 della legge n. 296 del 2006) il quale ha previsto che la funzione di revisione sia esercitata da un organo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in Sicilia.

Sulla base delle esposte considerazioni l'appello va quindi respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluenza ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla per le spese di questo grado del giudizio, vista la mancata costituzione del comune di Calatabiano.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-

na in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.

Nulla per le spese e gli onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 21 febbraio 2013 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed estensore, Vincenzo Neri, Marco Buricelli, Pietro Ciani, Giuseppe Barone, Componenti.

F.to Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed Estensore

Depositata in Segreteria

3 aprile 2013

Oggetto: Verbale Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali, Finanze, Bilancio e Programmazione Socio-Economica del 04.09.2014 ore 19:00.

L'anno 2014, addì 04 del mese di settembre alle ore 19:07, a seguito di regolare convocazione prot. n. 11237 del 02.09.2014, presso l'Ufficio del Presidente del Consiglio, ubicato al piano primo del Palazzo Municipale del Comune di Calatabiano, si procede alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. Adozione Regolamento Imposta Comunale Unica (I.U.C.).
2. Individuazione dei servizi indivisibili; indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi e determinazione tariffe T.A.S.I. per la relativa copertura.
3. Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2014.
4. Determinazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (T.A.R.I.) per l'anno 2014.
5. Approvazione Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale.
6. Approvazione Regolamento Comunale per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
7. Elezione del Revisore Unico dei Conti del Comune di Calatabiano per il triennio 2014/2017 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo.

I convocati della seduta sono i consiglieri di maggioranza Messina Rosaria Filippa e Di Bella Mario, mentre per la minoranza il consigliere Prestipino Rosario, in qualità di componenti la Commissione in oggetto. Sono presenti i consiglieri di maggioranza Di Bella Mario e Messina Rosaria Filippa, mentre risulta assente il Consigliere di minoranza Prestipino Rosario. Verbalizza il Presidente della Commissione Consiliare Trovato Salvatore. Dopo lunga e dettagliata discussione il Presidente pone ai voti le proposte iscritte all'o.d.g. e **all'unanimità i presenti esprimono parere favorevole sulle proposte iscritte all'odierno O.d.g..**

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente alle ore 20:06 scioglie la seduta.



Il Presidente della Commissione Consiliare
Dr. Salvatore Trovato


I Componenti la Commissione Consiliare
Sig.ra Messina Rosaria Filippa
Sig. Di Bella Mario
Sig. Prestipino Rosario ASSENTE

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Trovato dr. Salvatore)



IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Franco Francesco)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dr.ssa Concetta)



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal al, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 08/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
